

**SICUREZZA SUL LAVORO**  
**RIVALUTAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA,**  
**NOTA DELL'I.N.L.**

Con l'allegata nota n. 724 del 30/10/2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito specifiche indicazioni circa l'applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro prevista dal Decreto Direttoriale n.111 del 20 settembre 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 35 DEL 6 OTTOBRE 2023).

La circolare chiarisce che la prevista rivalutazione del 15,9% va calcolata sugli importi delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 81/08 già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 e che tale rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023. Inoltre, l'incremento non si applica alle *somme aggiuntive* previste dall'art. 14 del D.Lgs. 81/08 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza).

La nota contiene infine un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative all'arresto o all'ammenda o solo ammenda, con la sintesi degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111 del 20 settembre 2023.



*Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro*

Alle Direzioni Interregionali del Lavoro  
Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro  
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro  
e, p.c. all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo  
al Coordinamento Tecnico delle Regioni  
alla Provincia autonoma di Trento  
alla Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l'applicazione delle disposizioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con il D.D. n. 111 emanato lo scorso 20 settembre ha proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall'art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008.

Lo stesso Decreto Direttoriale n. 111 tiene conto del chiarimento fornito dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 0002575 del 16/03/2022, per cui, a seguito dell'istituzione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

tale funzione di aggiornamento passa alla competenza di quest'ultima Direzione ministeriale.

La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.

L'attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2).

Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 trova applicazione **esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione "pubblicità legale" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.** (art. 25, comma 2, Cost; v. anche art. 2 c.p. e art. 1, L. n. 689/1981).

Va altresì osservato che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018, diffusa in occasione della precedente rivalutazione).

In relazione all'applicazione della rivalutazione alle sanzioni di seguito specificate

- d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
- sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
- sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);

si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si allega un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda, con l'indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023. Nelle more dell'aggiornamento di SMART, attualmente in corso, gli importi dei verbali generati utilizzando l'applicativo dovranno essere rettificati adeguandoli a quelli riportati in tabella e sostituendo il periodo in parentesi, che segue gli importi, con la dicitura

“(Importi maggiorati da successive modificazioni e integrazioni)”. Sarà cura di questa Direzione centrale informare il personale dell’avvenuto aggiornamento degli importi in SMART.

La Scrivente si riserva ulteriori indicazioni operative.

Il Direttore Centrale  
Aniello PISANTI

PISANTI ANIELLO  
2023.10.30 18:25:06

CN=PISANTI ANIELLO  
C=IT  
O=ISPettorato Nazionale del Lavoro  
2.5.4.97.1/ATTI-8790066596  
RSA 2048 bits



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

## CONTRAVVENZIONI PIU' RICORRENTI CHE PREVEDONO PENE ALTERNATIVE DELL'ARRESTO O AMMENDA O SOLO AMMENDA

										D.D 111 DEL 2023			
SANZIONI ORIGINARIE		SANZIONI AL 01.07.2013		SANZIONI AL 01.07.2018		SANZIONI AL 01.01.2019		SANZIONI AL 06.10.2023		1/4 MAX AL 06.10.203	CODICE TRIBUTO 741T	CODICE TRIBUTO VAET	CODICE TRIBUTO GAET
da	a	da	a	da	a	da	a	da	a				
200	600	219,20	657,60	223,36	670,09	245,70	737,10	284,92	854,75	213,69	150,00	16,75	46,93
300	800	328,80	876,80	335,05	893,46	368,55	982,81	427,37	1139,66	284,92	200,00	22,34	62,58
400	1200	438,40	1315,20	446,73	1340,19	491,40	1474,21	569,83	1709,49	427,37	300,00	33,50	93,87
500	2000	548,00	2192,00	558,41	2233,65	614,25	2457,01	712,29	2849,15	712,29	500,00	55,84	156,45
800	2000	876,80	2192,00	893,46	2233,65	982,81	2457,01	1139,66	2849,15	712,29	500,00	55,84	156,45
600	2000	657,60	2192,00	670,09	2233,65	737,10	2457,01	854,75	2849,15	712,29	500,00	55,84	156,45
1000	4800	1096,00	5260,80	1116,82	5360,76	1228,51	5896,83	1424,58	6837,96	1709,49	1200,00	134,02	375,47
1200	5200	1315,20	5699,20	1340,19	5807,48	1474,21	6388,23	1709,49	7407,80	1851,95	1300,00	145,19	406,76
1500	6000	1644,00	6576,00	1675,24	6700,94	1842,76	7371,04	2136,86	8547,46	2136,86	1500,00	167,52	469,34
2000	4000	2192,00	4384,00	2233,65	4467,30	2457,01	4914,03	2849,15	5698,30	1424,58	1000,00	111,68	312,89
2000	8000	2192,00	8768,00	2233,65	8934,59	2457,01	9828,05	2849,15	11396,61	2849,15	2000,00	223,36	625,79
2500	6400	2740,00	7014,40	2792,06	7147,67	3071,27	7862,44	3561,44	9117,29	2279,32	1600,00	178,69	500,63

Direzione centrale  
vigilanza e sicurezza  
del lavoro

Piazza della Repubblica, 59  
00185 ROMA

PEC: [DC Tutela@pec.ispettorato.gov.it](mailto:DC Tutela@pec.ispettorato.gov.it)  
email: [DC Tutela@ispettorato.gov.it](mailto:DC Tutela@ispettorato.gov.it)  
[www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it)

ART. 55 - COMMA 6 BIS - In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), se la violazione si riferisce a più di cinque (5) lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci (10) lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati

2000	4000	2192,00	4384,00	2233,65	4467,30	2457,01	4914,03	2849,15	5698,30	<b>1424,58</b>	<b>1000,00</b>	111,68	<b>312,89</b>	fino a 5 lav.
4000	8000	4384,00	8768,00	4467,30	8934,59	4914,03	9828,05	5698,30	11396,61	<b>2849,15</b>	<b>2000,00</b>	223,36	<b>625,79</b>	fino a 10 lav.
6000	12000	6576,00	13152,00	6700,94	13401,89	7371,04	14742,08	8547,46	17094,91	<b>4273,73</b>	<b>3000,00</b>	335,05	<b>938,68</b>	superiore a 10 lav.

ART. 55 - COMMA 6 BIS - In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque (5) lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci (10) lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati

1200	5200	1315,20	5699,20	1340,19	5807,48	1474,21	6388,23	1709,49	7407,80	<b>1851,95</b>	<b>1300,00</b>	145,19	<b>406,76</b>	fino a 5 lav.
2400	10400	2630,40	11398,40	2680,38	11614,97	2948,42	12776,47	3418,98	14815,59	<b>3703,90</b>	<b>2600,00</b>	290,37	<b>813,52</b>	fino a 10 lav.
3600	15600	3945,60	17097,60	4020,57	17422,45	4422,62	19164,70	5128,47	22223,39	<b>5555,85</b>	<b>3900,00</b>	435,56	<b>1220,29</b>	superiore a 10 lav.